

## *Collaboratori d'ingiustizia*

**Mauro Mellini**

*Avvocato e politico*

Il caso giudiziario Verdiglione offre a tutti i cittadini italiani, e non soltanto a quelli italiani, l'occasione per amare meditazioni sullo stato della giustizia e del diritto nel nostro paese.

Sopra tutto credo che la chiave per comprendere molte cose, altrimenti incomprensibili, del caso giudiziario Verdiglione sia rappresentata dall'espandersi di un certo tipo di giustizia a settori sempre nuovi. La giustizia della cosiddetta *promozione sociale*, detta anche giustizia di lotta, *giustizia per campagne*. In altri tempi ci si sarebbe scandalizzati a sentire parlare di giustizia di lotta e di giustizia per campagne; ma ormai ci si è fatta l'abitudine. Siamo abituati, in qualche modo vaccinati, rispetto allo scandalo che certe cose dovrebbero suscitare. Rispetto ad alcuni temi il riscontro di questo tipo di giustizia diventa usuale: terrorismo, criminalità organizzata, mafia, droga, ecc.

Poi intervengono fatti, come il caso Verdiglione, che ci consentono di affermare che, una volta accettato il concetto di una giustizia che deve lottare - dei giudici che devono lottare -, è illusorio pensare che ciò possa limitarsi alle "campagne" bandite di volta in volta (dico di volta in volta perché c'è sempre qualche nuova emergenza: dal terrorismo alla mafia, dalla camorra alla droga, alla criminalità organizzata in genere, e chi più ne ha più ne metta).

Quando si accetta questo concetto, bisogna sempre trovare un nemico e non importa che si tratti di combattere fenomeni sociali di vasta portata o fenomeni singoli, "anomalie".

Armando Verdiglione è stato un obiettivo di lotta. Non ha senso la vicenda giudiziaria di Verdiglione se non s'immagina che a un certo punto è intervenuto un giudice che ha aperto la sua "campagna" e che ha poi trovato solidarietà, visto che queste lotte finiscono con l'essere assunte come funzioni specifiche della magistratura nel suo complesso, per cui al giudice "lottatore" debbono essere concesse solidarietà maggiori che non al giudice che fa il giudice.

Qualcuno ha voluto lottare contro un fenomeno abnorme rispetto a un cliché culturale, abnorme rispetto alla psicologia e alla psicanalisi ufficiali tante volte ci siamo trovati a discutere intorno alla volontà di stabilire la psicanalisi di stato o la psicologia di stato —, abnorme rispetto a quelli che

erano ritenuti cliché non superabili di successo, abnorme per un successo ritenuto intollerabile, sopra tutto perché raggiunto da parte di chi era fuori di determinate corporazioni, abnorme rispetto a un corporativismo tanto più grave quando diventa corporativismo culturale.

Detto questo come premessa, gli ingredienti della giustizia per campagne, della giustizia di lotta - che in questo momento ci preoccupa molto, e incomincia a preoccupare molti - ci sono pressoché tutti. E non parlerò degli aspetti strettamente processuali (un'inchiesta che dura un anno e poi sfocia in un processo per direttissima, le connessioni che vi si dipanano con varie improvvisazioni processuali).

Mi soffermerò su alcuni aspetti più sfuggenti. Forse si meraviglierà chi conosce le imputazioni anche per quel tanto che è stato detto dai giornali o chi conosce la sentenza, e penserà che sto scantonando, ma la prima cosa che colpisce, nella ponderosa sentenza Verdegliione, è l'uso abnorme del reato associativo, del reato connesso non contestato a Verdiglione in questo processo, ma che è presente e incumbente in questa vicenda, che è stata impiantata su questo presupposto che è sempre il presupposto della giustizia di lotta, della giustizia per campagne visto che per lo più quando si proclama la lotta non lo si fa contro un individuo, ma bisogna sempre rappresentare un fenomeno di eversione il che porta all'associazione sovversiva, all'associazione per delinquere.

Questo è un processo che si è fatto sul presupposto dell'esistenza dell'associazione per delinquere. Il reato associativo — scelta legislativa non pacifica in vari ordinamenti, alcuni dei quali lo ignorano totalmente, come ci hanno insegnato quando almeno esso era una cosa seria nel nostro paese — è un reato strumentale: un'associazione di malfattori, di ladri commette il reato di associarsi per prestarsi reciprocamente aiuto e per concorrere a una serie indefinita di reati, si organizza e si struttura per questo fine. È dunque un reato strumentale rispetto ai reati che ne sarebbero i frutti.

Oggi il reato associativo più che un reato strumentale è divenuto un'imputazione strumentale, un mezzo processuale strumentale. Serve di volta in volta per dimostrare che debbono essere commessi reati-fine o di volta in volta i reati-fine vengono adottati come prova dell'associazione, a seconda che faccia più comodo o a seconda delle molteplici fattispecie del reato associativo. Il reato associativo viene prescelto quando non si ha la prova dei reati-fine, si dice allora che questi reati comunque ci sono e se non vi sono le prove del concorso vi sono le prove del reato associativo. Altre volte l'appartenenza all'associazione diventa prova del concorso nei singoli reati.

Sembra un gioco di parole ma su questo gioco di parole si sono costruiti decenni di carcere per una serie di imputati e si sono scavalcati i vuoti della prova, si è costituito un sistema probatorio bacato che è difficilissimo, faticosissimo demolire. Si sono costruite prassi probatorie nelle quali si è stabilito, una volta accertata l'appartenenza a un'associazione — di volta in volta sovversiva o a delinquere — che questo fosse anche una prova del concorso in fatti attribuibili a altre persone, salvo poi stabilire la prova del reato associativo nel fatto di essere idealmente, ideologicamente su una determinata posizione e stabilire che dal reato ideologico e dalla conseguente responsabilità per il reato associativo dipende a sua volta il

concorso nei reati più strani, commessi nei luoghi e nelle circostanze più diversi.

Anche in questo caso, se leggiamo vari passi della sentenza Verdiglione, vi si dice che Verdiglione non ha avuto niente a che fare con alcune persone, che sono state oggetto di circonvensione d'incapace, di estorsioni, ma, dato che il metodo che impronta questa — che non è nominata come tale — associazione per delinquere è il metodo Verdiglione, allora tutto quello che è commesso dalle persone che sono nell'area culturale di Verdiglione è riconducibile alla responsabilità di Verdiglione e si condanna Verdiglione anche per concorso in questi reati.

Questo, a mio avviso, è ciò che salta maggiormente agli occhi nelle pagine della sentenza, come il segno di una mentalità, di un modo di fare giustizia o ingiustizia, tipico della "giustizia per campagne", della quale abbiamo inteso, fin dalle prime battute di questa vicenda giudiziaria, il sentore in atteggiamenti che si riscontrano sempre in questo tipo di "lotta": l'esibizionismo attraverso i mass media, l'incentivazione da parte del magistrato, attraverso la violazione del segreto istruttorio, del linciaggio a mezzo stampa, il costituirsi di un processo parallelo a mezzo stampa connesso intimamente e gravemente col processo propriamente giudiziario.

Un altro aspetto della "giustizia per campagne" è il ricorso a fattispecie, anzi alla manipolazione di fattispecie penali desuete, al richiamo in servizio di fattispecie penali, di articoli del Codice Penale, di norme penali che sono stati accantonati o addirittura eliminati, e la creazione di un'interpretazione della norma penale in funzione di una logica preconstituita, creata al fine di raggiungere un risultato. Si dice in un passo della sentenza: beh, in qualche modo bisogna pure proteggere la gente che è in analisi.

Il plagio riemerge fra le pagine di questa sentenza. Cacciato dalla porta da una sentenza della Corte Costituzionale rientra dalla finestra.

Molti sono i punti paralleli fra la sentenza Braibanti e la sentenza Verdiglione. La cultura italiana è una cultura che ha temi prestabiliti e non ama trovarsi di fronte a temi che non siano di moda. Di quello che è di moda tutti parlano e scrivono, sopra tutto se non ne sono informati. Ma occorrerebbe andare a ricercare negli avvenimenti, guardare al di là delle apparenze e avere memoria di tutti i fatti. Ricordo che quando entrai nell'aula del processo a Braibanti e sentii il presidente che lo interrogava — "Ma lei è monista o dualista?" — ebbi la sensazione che qualcosa di grosso stava succedendo: ho forse sbagliato secolo? In quale aula sono entrato?

Tutto il volumetto della sentenza Braibanti è fondato su un assunto: si può indurre al bene, e in quanto si induce si promuove un dato di libertà. Se si induce al male — o a quello che è ritenuto il male non s'induce, si costringe e quindi si abusa della libertà e poiché non si ha la libertà di farsi privare della libertà, ecco la costrizione, la mancanza di libertà, il plagio.

La Corte Costituzionale disse che questo era un circolo vizioso. Questa interpretazione soggettiva era l'unica possibile di quell'articolo del Codice Penale. Era una falsa norma penale e lasciava all'interprete di creare il reato e non di applicare la norma, che lo prevede come tale, al caso concreto.

Che cosa si fa nella sentenza Verdiglione? Nella sentenza Verdiglione nonostante l'abrogazione della norma sul plagio, si dice qualcosa che ne riproduce il concetto fondamentale che è poi il concetto su cui si basano

tutte le violazioni della libertà. Affermare che la libertà è la libertà di fare il bene, che implica che ci sia qualcuno che abbia il potere di definire che cos'è il bene e che cos'è il male, significa farsi beffe della parola libertà e affermare il principio di tutte le repressioni e di tutte le limitazioni di libertà.

Nella sentenza Verdiglione in sostanza si dice, con una maggiore prudenza anche se soltanto verbale, che, in fondo, costringere (perché qui non si parla, almeno apparentemente, più di plagio ma di estorsione) consiste anche nell'indurre a fare cose strane. Dato che evidentemente occuparsi di psicanalisi, di cultura, di una Fondazione, di alcune iniziative, è fare cose strane, l'attività che induce a fare queste cose è costringitiva.

Quindi la stessa attività che induce a fare cose normali è induzione, è persuasione, ma va qualificata come costrizione in quanto il risultato che tende a ottenere è giudicato strano, abnorme. Il mezzo per stabilire se di costrizione si tratta è quello di dare per scontato che la psicanalisi in realtà è uno strumento diabolico. Altro aspetto che si ritrova, anche se in altre pieghe, anche nella sentenza Braibanti. Infatti vi si afferma: se una persona stabilisce un rapporto con l'analista, essendo questo un rapporto del tutto particolare, l'analista diventa responsabile in modo totale. E dunque la semplice prospettiva che l'analista si rifiuti di continuare questa sua attività, la prospettiva o la cessazione del trattamento analitico, diventa un mezzo di costrizione come la minaccia di morte, di danneggiamenti, di mali fisici, ecc.

Anche questa è una caratteristica della giustizia di lotta, perché in questo caso interviene la necessità di adattare la norma penale all'esigenza che a un certo punto si proclama: quella di proteggere l'individuo che entri nell'ingranaggio della psicanalisi.

Altra cosa è l'utilizzazione scandalosa della privazione preventiva della libertà personale, anche nella forma degli arresti domiciliari, che ha trovato nel caso Verdiglione un'esasperazione e una fantasia per cui non bisogna impedire che Verdiglione scappi ma che Verdiglione parli. Il concetto sempre latente è quello per cui la carcerazione preventiva viene in realtà a assicurare che non si commettano nuovi reati, quando non si sa ancora se un reato è stato commesso. Si tiene in carcere per un reato che non si sa ancora se sia stato commesso e di cui si deve presumere che la persona sia innocente, e si utilizza quel mezzo addirittura per impedire che ne commetta altri.

È un metodo abnorme che nel caso Verdiglione diventa folle per le modalità e le condizioni imposte per gli arresti domiciliari in cui si manifesta la fobia per questa "mina vagante" nella società italiana rappresentata dalla parola di Verdiglione. Bisogna impedire che parli, e quindi esercitare una funzione preventiva utilizzando strumenti che avrebbero tutt'altro fine, quello di assicurare al processo, ed eventualmente alla pena, l'imputato, per impedire che si manifestino le conseguenze della sua pericolosità, in questo caso la pericolosità della sua parola. La parola di questo stregone, o non so che cosa... Io non m'intendo molto di psicanalisi ma in questo momento vorrei essere uno psicanalista per scavare all'interno dei significati meno apparenti, più reconditi di certe decisioni giudiziarie. Sarebbe interessante, e questo è un mio pallino, che le note alla sentenza incominciassero a farle non i giuristi ma gli psicologi, gli studiosi del linguaggio, i grammatici, visto

che molto spesso sono sgrammaticate.

L'attività di Verdiglione è qualificata in questa sentenza come estorsione perché ha minacciato di cessare il trattamento analitico. Ho pensato all'attività del Partito radicale che, minacciando di cessare le attività, chiede nuove iscrizioni: tutto ciò può essere qualificato come estorsione. Il trattamento psicanalitico da una parte e l'attività politica dall'altra diventano, se si prospetta di sospenderli, mezzi di estorsione.

Le considerazioni potrebbero essere moltissime, sarebbe forse più importante dato che ciò che importa è ciò che è stato scritto confrontare brani della sentenza Braibanti con brani della sentenza Verdiglione. Vi sono parallelismi impressionanti fra la sentenza Braibanti e la sentenza Verdiglione, ma forse ancora più impressionante è andare a vedere la concezione della giustizia che vi si manifesta, che ci dà non la rappresentazione di un indirizzo giurisprudenziale ma la misura della capacità di espandersi verso settori imprevedibili di un modo di fare giustizia e di fare ingiustizia.

Roma, novembre 1986

---

---